

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-26 del 04/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI SOLDATI S.R.L. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 68. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte - Ambito estrattivo 1 - sita nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Montepetra Bassa.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-29 del 04/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI SOLDATI S.R.L. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 68. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte - Ambito estrattivo 1 - sita nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Montepetra Bassa.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 18/09/2018, acquisita al Prot. Com.le 10394 e da Arpa al PGFC/2018/15105, da **F.LLI SOLDATI S.R.L.** nella persona di Dante Neri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 68, per la cava di sabbia di monte - Ambito estrattivo 1 - sita nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Montepetra Bassa, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Tenuto conto che con delibera n. 68 del 08/05/2018 il Comune di Sogliano al Rubicone ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99, del progetto di coltivazione e sistemazione dell'Ambito Estrattivo 1 del P.A.E. del Comune di Sogliano al Rubicone, in località Montepetra Bassa, presentato da F.LLI SOLDATI srl, in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nelle conclusioni del Rapporto Ambientale ivi allegato;

Evidenziato che la prescrizione n. 45 del Rapporto Ambientale allegato alla succitata delibera così recita:

45. *“prima dell'inizio dell'attività estrattiva, dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; pertanto la ditta dovrà presentare apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. n. 59/13 (AUA – Autorizzazione Unica Ambientale)”*;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP, come previsto al comma 3 dell'art. 269 del citato Decreto, con nota Prot. Com.le 10867 del 28/09/2018, acquisita da Arpaie al PGFC/2018/15643, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Sogliano al Rubicone, AUSL della Romagna, Arpaie;

Vista la Nota Prot. Com.le 11849 del 23/10/2018, acquisita da Arpaie al PGFC/2018/18235, con la quale il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

Considerato che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 13809 del 07/12/2018, acquisita al PGFC/2018/20677, il Responsabile Unità di Progetto Ambiente – Territorio - Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: *“vista la nota pervenuta da parte di ARPAE in data 05.12.2018 in merito al rapporto tecnico acustico per l'AUA in argomento, nella quale si esprime parere favorevole in considerazione di quanto relazionato e attestato dal TCA circa il rispetto dei limiti diurni di immissione assoluti e differenziali ex artt. 3 e 4 del DPCM 14.11.1997; con la presente*

• in merito alla Valutazione di Impatto Acustico, prendendo atto del parere conclusivo espresso in maniera Favorevole da ARPAE con la nota del 05.12.2018, si recepisce e si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico secondo le ulteriori indicazioni contenute nel parere medesimo.”;

Atteso che nelle conclusioni del predetto rapporto tecnico acustico è riportato quanto segue: *“Stante quanto relazionato e attestato dal TCA circa il rispetto dei limiti diurni di immissione assoluti e differenziali ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole a quanto richiesto. Resta fermo che qualunque incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/mezzi utilizzati rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/12/2018 ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“ (...) Visto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0301221/P del 30/11/2018, acquisita al protocollo di Arpaie PGFC/2018/20247 del 30/11/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: “Esaminata la documentazione pervenuta, si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera a condizione che venga effettuata apposita bagnatura dei cumuli di materiali e dei percorsi in uscita dalla cava al fine di contenere l'emissione diffusa delle polveri”*;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/20499 del 04/12/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **F.LLI SOLDATI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **F.LLI SOLDATI S.R.L.** (C.F./P.IVA 01480120409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 68, **per la cava di sabbia di monte - Ambito estrattivo 1 - sita nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Montepetra Bassa.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con delibera n. 68 del 08/05/2018 il Comune di Sogliano al Rubicone ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99, del progetto di coltivazione e sistemazione dell'Ambito Estrattivo 1 del P.A.E. del Comune di Sogliano al Rubicone, in località Montepetra Bassa, presentato da F.LLI SOLDATI srl, in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nelle conclusioni del Rapporto Ambientale allegato. In particolare la prescrizione n. 45 del Rapporto Ambientale allegato alla succitata delibera così recita:

45. *“prima dell'inizio dell'attività estrattiva, dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; pertanto la ditta dovrà presentare apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. n. 59/13 (AUA – Autorizzazione Unica Ambientale)”*.

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP con nota del 28/09/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/15643 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisa da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Sogliano al Rubicone;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota del 25/09/2018 prot. n. PGFG/2018/15343 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaie Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria delle emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0301221/P del 30/11/2018, acquisita al protocollo di Arpaie PGFC/2018/20247 del 30/11/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: *“Esaminata la documentazione pervenuta, si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera a condizione che venga effettuata apposita bagnatura dei cumuli di materiali e dei percorsi in uscita dalla cava al fine di contenere l'emissione diffusa delle polveri”*.

Con nota PGFC/2018/20499 del 04/12/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie ha trasmesso la relazione tecnica, contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Al fine di limitare le emissioni diffuse polverulente, all'interno del sito devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le piste interne, i piazzali e i cumuli di materiale devono essere mantenuti bagnati nei periodo poco piovosi;
- le ruote dei mezzi in uscita dal sito devono essere sottoposte a bagnatura.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie e dell'atto di assenso con prescrizioni espresso da Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 18/09/2018 P.G.N. 10394, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di estrazione di arenaria tipo tufo (sabbia di monte) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) le piste interne, i piazzali e i cumuli di materiale devono essere mantenuti bagnati nei periodo poco piovosi;
 - b) le ruote dei mezzi in uscita dal sito devono essere sottoposte a bagnatura.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'attività entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio dell'attività, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.